

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI FIUMINATA	
	(Provincia di Macerata)	
	Rep. n..... del	

	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI	
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, IL	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “RIPARAZIONE DANNI SISMA	
	2016 ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA	
	POLIVALENTE SITA IN LOC. COLLE SAN PIETRO – SISMA	
	2016”.	
	(Codice CIG - Codice CUP)	

	L'anno duemila..... (.....) il giorno..... (.....) del mese di	
	(.....), nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025	
	Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del	
	Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97	
	del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,	
	fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso,	
	sono comparsi i signori:	
	1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –	
	codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)	
	in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n.	
	267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con	
		1

cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come "Comune" o "Committente";

2) Il Sig., iscritto all'Albo degli della Provincia di al n. sez., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, c.f., nella sua qualità di Legale Rappresentante dello Studio con sede legale in Via n. – (.....) – Partita Iva n. (Capogruppo e mandatario del R.T.P. denominato costituito con giusto atto a firma del notaio Dott. Reg. Gen. n. del..... serie.....), in seguito denominato "Affidatario";
Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo.

premesso che

- con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i., lo stato di emergenza in conseguenza della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9

	▪ l'U.S.R. Marche, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1094 del 04.03.2019, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione dei lavori suddetti per una somma complessiva di intervento di €. 750.000,00 autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici; ▪ il C.I.G (codice identificativo di gara) è: ▪ il C.U.P. (codice unico di progetto) è: ▪ il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ha adottato la determinazione a contrarre n. del, stabilendo di conferire il servizio in oggetto tramite procedura negoziata in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" e dall'art. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016 D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, con il criterio del minor prezzo secondo le modalità previste dall'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con la procedura di cui all'art. 40 comma 2; ▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata n.del il servizio in oggetto è stato aggiudicato, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'R.T.P denominato costituito dallo Studio, per un importo netto di €. (Euro/.....) oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%). ▪ a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e	

	s.m.i. (verificati tramite sistema AvCpass), la suddetta aggiudicazione è stata	
	dichiarata efficace con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del	
	Comune di Fiuminata n.del	
	▪ che tutti i membri dell'R.T.P. sopra indicata hanno dichiarato di non trovarsi in	
	alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la	
	Pubblica Amministrazione;	
	Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto	
	segue:	
	ART. 1 - PREMESSE	
	La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del	
	Procedimento dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque	
	giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione	
	prevista dal comma 6, dell'art. 76 del Codice, recante l'indicazione della data di	
	scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.	
	ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida all'R.T.P. denominato	
	 costituito dallo Studio	
	 che accetta, l'incarico per la redazione	
	della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, il Coordinamento della	
	Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "Riparazione danni sisma 2016 ed	
	adeguamento funzionale della struttura polivalente sita in Loc. Colle San Pietro"	
	(CPV 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione). Si	
	specifica che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare con successivo atto	
		5

al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche (come da offerta presentata in sede di gara per un importo di €..... oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%)), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Lo stesso art. 3 dell'Ord. Commissariale n. 56/2018 infatti recita che "in ogni caso gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario"; La redazione del progetto dovrà tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente, nonché di tutte le normative vigenti in materia ed in particolare quelle di ricostruzione post-sisma di cui al D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i. e le successive ordinanze emanate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione.

È compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del capitolato prestazionale di gara, del presente contratto di incarico e di tutti i documenti contrattuali e dell'offerta presentata. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell'affidamento comprende e

	compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati,	
	nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività	
	necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o	
	Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore	
	attività tecnica o amministrativa necessaria. E' da considerarsi inclusa nei servizi	
	richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e	
	autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio, parere	
	VV.FF., soprintendenza, etc...) e tutto quanto necessario per rendere il progetto	
	approvabile da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e	
	appaltabile. L'affidatario dovrà altresì rendersi disponibile per illustrare le scelte	
	progettuali al Responsabile del Procedimento, all'Amministrazione, all'Ufficio	
	Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) ed al verificatore, e per adeguare o	
	integrare il progetto in relazione alle eventuali richieste scritte, motivate da parte	
	degli organi sovraordinati senza alcun vincolo nel numero delle riunioni necessarie.	
	Nella fase di progettazione, l'affidatario dovrà produrre ogni altro elaborato	
	richiesto dal committente per la definizione del progetto e/o dagli organismi	
	competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal responsabile del	
	procedimento. La produzione di tali elaborati non darà luogo ad alcun compenso	
	aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nel presente disciplinare, ad eccezione di	
	eventuali varianti o modifiche sostanziali. In caso di errori od omissioni nella	
	redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di	
	progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale	
	o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. L'affidatario è obbligato	
	all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a	
	quanto non diversamente stabilito dal presente contratto di incarico e dagli atti	
		7

	dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia	
	professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto	
	dell'incarico. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo	
	necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente	
	esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente;	
	è obbligato ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi	
	dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del	
	pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima	
	amministrazione o dal Rup, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale	
	funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che	
	competono a questi ultimi. L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP,	
	ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede	
	previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui	
	lavori oggetto del presente atto. Gli elaborati progettuali (per ogni livello) dovranno	
	essere forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad	
	una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non	
	modificabile e firmato digitalmente) di tutta la documentazione prodotta (relazioni,	
	schemi grafici, tavole, ecc.). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere	
	inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati	
	testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC,	
	XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato	
	editabile DWG versione 2004, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG	
	o TIFF. L'affidatario si impegna infine a comunicare in corso d'opera le eventuali	
	variazioni della propria composizione societaria e di quella dei componenti l'R.T.P.	
	(proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a	
		8

	quanto comunicato, ai sensi dell'art. 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.	
	ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	
	Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto	
	quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con	
	particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei	
	rilevi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di	
	qualsunque genere in suo possesso. Il Committente s'impegna inoltre ad inoltrare le	
	necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di	
	eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente	
	carico del pagamento di tutti i relativi oneri; a garantire su richiesta dell'Affidatario e	
	sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati	
	dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.	
	L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per	
	l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.	
	ART. 5 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI	
	Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento	
	dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.	
	Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata	
	o pretesa dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da	
	qualsunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e	
	anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in	
	considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in	
	difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro	
	pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal	
	presente disciplinare, sono a carico dell'affidatario. Il tecnico incaricato risponde	
		9

altresì dei maggiori oneri riconducibili a qualunque soggetto in seguito alle
variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso
qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile
del Procedimento.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il corrispettivo per onorari e spese, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati, è convenuto nelle somme di seguito indicate individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al%
(.....%):

PROGETTAZIONE PRELIMINARE: € (Euro
...../.....)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: €. (Euro
...../.....)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: €. (Euro
...../.....).

All'importo suddetto vanno aggiunti oneri contributivi ed IVA come per legge.
L'importo è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni sopra indicate e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente di cui alla Tabella n. 2 del disciplinare di gara/lettera di invito ed a quanto specificato all'art. 32 del capitolato speciale di appalto).

Si ribadisce che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo
operatore aggiudicatario, con apposito atto aggiuntivo , l'incarico di direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche e collaudi

	nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R.	
	Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento	
	danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato	
	affidamento. Gli importi, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto delle	
	prestazioni oggetto di riserva sono:	
	DIREZIONE LAVORI: €. (Euro	
	/.....)	
	VERIFICHE E COLLAUDI: €. (Euro	
	/.....).	
	I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi dell'equo compenso ai sensi dell'art.	
	2578 c.c.. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico	
	incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui	
	prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. Le eventuali perizie	
	modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico	
	ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione	
	quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon	
	andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso	
	dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa ed autorizzazione dell'Ufficio	
	Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.). Le stesse saranno compensate secondo le	
	tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la	
	percentuale offerta nella fase iniziale.	
	ART. 7 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	
	L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, s'impegna a	
	rispettare le scadenze sotto riportate così come da offerta espressa in sede di	
	gara:	

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali da parte dell'Affidatario venisse ritardata oltre il termine indicato all'art. 7, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'**1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un

	massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto è facoltà dell'Ente committente risolvere il contratto a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo: a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate; b) ingiustificata sospensione del servizio; c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine stessa; d) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale; e) il venire meno dei	

	all'affidatario almeno venti giorni prima.	
	ART. 9 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI	
	I corrispettivi sono corrisposti con le modalità di seguito riportate:	
	<u>ANTICIPAZIONE:</u>	
	- ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà corrisposto se	
	richiesto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'importo	
	dell'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale incrementabile sino al 30% ai	
	sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020; per la corresponsione	
	dell'anticipazione dovrà essere fornita la garanzia di cui all'art. 35, comma 18	
	stesso. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo da	
	corrispondere di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a	
	titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della	
	prestazione l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.	
	<u>PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E</u>	
	<u>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:</u> I	
	corrispettivi sono erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con	
	la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli	
	articoli di cui sopra e della sua approvazione, previa verifica della regolarità	
	contributiva e previo accreditamento all'Ente committente del finanziamento da	
	parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. Tutti i pagamenti	
	saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Per quanto non	
	espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di gara ed alla normativa	
	vigente. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale – UBI Banca	
	s.p.a. filiale di Pioraco (codice IBAN: IT 45 H 03111 69090 0000 0000 1659).	
	L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge	
		15

n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola		
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dei		
soggetti interessati al servizio in oggetto. L'affidatario o il subcontraente che ha		
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è		
obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla		
Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai sensi del comma		
9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico		
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena		
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con		
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai		
sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente		
dedicato" intestato a Banca		
codice IBAN: Le persone autorizzate ad operare sul		
conto sono:		
▪ Sig., nato il e residente in		
..... (.....) in Via n. (Codice		
Fiscale) in qualità di Legale Rappresentante		
della ditta		
come da dichiarazione agli atti di questo Ente. L'Affidatario dichiara		
espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi		
responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al		
presente articolo. Il pagamento di quanto sopra previsto avverrà entro 60 giorni dal		
ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.		
633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi		
dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012		

	e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture	
	n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione	
	economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto. In	
	caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo si applicheranno gli	
	interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come	
	modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti	
	all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura	
	elettronica nel portale SDI.	
	ART. 10 - VARIANTI	
	L'affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e	
	presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile	
	del COMMITTENTE fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza	
	che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino	
	invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove diverse	
	esigenze ed autorizzati dal committente, all'affidatario spetta le competenze nella	
	misura stabilita per le varianti in corso d'opera dalla tariffa professionale di cui al	
	D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase	
	iniziale, sempre che la necessità di tali varianti non sia imputabile a sue	
	responsabilità. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno	
	effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione	
	committente concernente la singola prestazione quando necessarie al proseguo	
	dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del	
	D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'autorizzazione dell'Ufficio Speciale	
	per la Ricostruzione e l'assunzione del relativo ulteriore impegno di spesa se	
	necessario. Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al	
		17

gara ed alla normativa vigente.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito la cauzione definitiva, pari al

.....% (..... per cento) dell'importo contrattuale mediante

polizza fideiussoria n. _____ in data ____/____/____

dell'importo di €. rilasciata dalla _____,

Agenzia di _____ - Polizza conforme allo schema di cui al

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31. La

garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni

oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta

espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente

sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

L'affidatario inoltre ha depositato copia di apposita polizza n. _____

rilasciata dalla _____, Agenzia di _____

per responsabilità civile professionale, a garanzia di nuove spese di progettazione

e maggiori costi derivanti da varianti dovute ad errori o omissioni progettuali,

nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione definitiva e

esecutiva, con massimale pari ad €. _____. La mancata

presentazione della Polizza o il rinnovo della stessa per la durata contrattuale

esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

L'affidatario inoltre ha depositato apposita dichiarazione rilasciata dalla

_____, Agenzia di _____, autorizzata

all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione

Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori

	E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.	
	ART. 16 - PRIVACY	
	L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle	
	informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione,	
	direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente	
	incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel	
	rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. L'Affidatario ed il	
	Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente	
	contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione	
	del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.,	
	si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di	
	curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni	
	tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.	
	ART. 17 - STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	
	Il contratto d'appalto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, a cura del	
	Segretario Generale Rogante, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma	
	14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tutte le eventuali spese, inerenti e pertinenti,	
	antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo,	
	tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a	
	completo carico dell'affidatario del servizio. Ai fini fiscali le parti contraenti	
	dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
	valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi	
	dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.	
	ART. 18 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO	
	Per tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio legale in	
		21

	 (AN) in n.	
	ART. 19 - DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL’AFFIDATARIO	
	▪ <u>Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:</u>	
	L’Affidatario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.	
	▪ <u>Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:</u>	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. L’affidatario è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter, dell’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	▪ <u>Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto:</u>	
	Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al Capitolato Speciale ed al Disciplinare di Gara oltre a quanto riportato nell’offerta presentata quale documento contrattuale. L’Appaltatore dichiara a	

23

	▪ il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";	
	▪ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;	
	▪ il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;	
	▪ la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;	
	▪ Norme Tecniche per le Costruzioni – Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative, per quanto applicabili;	
	▪ Norme del codice civile;	
	▪ D.M. Requisiti Minimi del 25 giugno 2015;	
	▪ D.M. 3 Agosto 2015 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia antincendio;	
	▪ Allegato 2 al D.M. 11/10/2017: criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;	
	▪ Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche, nonché tutta la normativa sisma 2016;	

	L'affidatario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. L'affidatario in oggetto è tenuto, inoltre, ad adempier agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. L'affidatario è altresì soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis comma 3 del D. L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dal D. Lgs. n. 248/2006.	
	Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO	
	Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per l'affidatario nella sua interezza e per l'amministrazione committente. Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla vigente Tariffa Professionale, alle norme del Codice Civile e della Contabilità Generale dello Stato nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod.. ed integrazioni, agli atti di gara, al capitolato speciale ed a tutta la normativa vigente in materia con particolare riferimento a quella emanata in merito alla crisi sismica del centro Italia del 2016.	
	ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto e come sotto integralmente riportato, e "l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza	

	e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma” da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione:	
	▪ Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.	
	▪ Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).	
	▪ Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
	▪ Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall’affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione (art. 1 comma 4 e 6).	
	▪ Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto	

	per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	▪ Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e della Struttura che ha disposto l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti, entro il termine previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5). ▪ Obbligo di iscrizione nell'Elenco dei professionisti previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1). ▪ Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito positivo. ▪ Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). ▪ Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo e/o la	

	cancellazione dall'elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
	comma 2).	
	▪ Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in	
	qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei	
	dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni	
	qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato	
	funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
	dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
	▪ Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del	
	soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti,	
	con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	
	contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio	
	per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-	
	bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2,	
	322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma	
	1 lett. b).	
	▪ Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
		28

	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).	
	▪ Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
	▪ Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
	▪ Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
	▪ Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori	

	distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo	
	n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del	
	Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente	
	l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori	
	nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento	
	(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il	
	sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato	
	dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa	
	autorizzazione della Stazione appaltante (art. 6 comma 2 lett. d).	
	▪ Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla	
	forza lavoro, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7	
	comma 2 lett. a).	
	▪ In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a	
	disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei	
	flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di	
	occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di	
	manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali	
	necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).	
	▪ In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a	
	disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei	
	flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo	
	seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite	
	dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta	
	dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7	
	comma 2 lett. c).	
		30

	▪ Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
	ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile dell'Area Tecnica.	
	Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione. Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate. Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario generale è apposta ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità.	
	Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del Codice consta di n. facciate.	
	Comune di Fiuminata	RTP
	Ing. Massacci Lorenzo	Sig.....
	IL SEGRETARIO GENERALE	

[illegible]